

GESTIONE CASI E FOCOLAI COVID-19

Modalità operative di gestione casi e focolai Covid-19 e ruolo e compiti referenti Covid

Questo documento è di esclusiva proprietà dell'IIS "Giacomo Antonietti",
sono vietate ogni forma di riproduzione e divulgazione se non espressamente autorizzate da parte del Dirigente Scolastico

STORICO DELLE REVISIONI

REV.	DATA	NOTE DI MODIFICA	REDAZIONE	APPROVAZIONE
00	13/10/2020	Prima emissione	DS Parzani	DS – Parzani Medico Competente – Benedetto RSPP - Inverardi
01	22/10/2020	Integrate modalità operative a seguito delle nuove disposizioni normative	DS Parzani	DS – Parzani Medico Competente – Benedetto RSPP - Inverardi
02	22/02/2021	Integrate modalità operative a seguito delle nuove disposizioni normative e dopo riunione comitato interno Covid del 20/02/2021	DS Parzani	DS – Parzani Medico Competente – Benedetto RSPP - Inverardi
03	19/04/2021	Integrate modalità operative a seguito delle nuove disposizioni normative	DS Parzani	DS – Parzani Medico Competente – Benedetto RSPP - Inverardi
04	03/06/2021	Integrate modalità operative a seguito delle nuove disposizioni normative	DS Parzani	DS – Parzani Medico Competente – Benedetto RSPP - Inverardi
05	14/09/2021	Integrate modalità operative a seguito delle nuove disposizioni normative	DS Parzani	DS – Parzani Medico Competente – Benedetto RSPP - Inverardi
06	28/09/2021	Aggiornate modalità operative a seguito nota ATS del 17/09/2021	DS Parzani	DS – Parzani Medico Competente – Benedetto RSPP – Inverardi

1. Campo di applicazione

La presente istruzione si applica al personale scolastico, docente e non docente, per la gestione di casi e focolai Covid-19 definendo ruolo e compiti dei referenti Covid.

2. Modalità operative

PROCEDURE DI GESTIONE CASI E FOCOLAI COVID-19. RUOLI E COMPITI

REFERENTI COVID IIS ANTONIETTI

1. PREMESSA: LA COLLABORAZIONE CON IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE [DdP]

La collaborazione con l'autorità sanitaria territorialmente competente si attua monitorando lo stato di salute degli studenti e del personale ed in caso di necessità attraverso la trasmissione delle informazioni utili ad individuare i cosiddetti "contatti stretti" dei soggetti (studenti o personale scolastico) risultati positivi al tampone COVID-19.

Come prescritto già dalle **INDICAZIONI I.S.S.** del 21 agosto 2020 è innanzitutto necessario assicurare un monitoraggio dello stato di salute degli alunni e del personale. Lo **staff di presidenza, in collaborazione con il personale preposto**, verifica quotidianamente la percentuale di studenti assenti di ciascuna classe attraverso il registro elettronico in adozione: qualora riscontri un improvviso incremento delle assenze di studenti in una classe, non in linea con quanto si registra mediamente nelle altre, ne dà immediata comunicazione all'autorità sanitaria competente [dipartimento di prevenzione, DdP] per la valutazione dei provvedimenti del caso. Inoltre, anche in applicazione della nota dell'ATS di Brescia dell'11 marzo 2021 e delle INDICAZIONI I.S.S del 13 marzo 2021, il dirigente scolastico - in sinergia con la segreteria didattica - monitora in modo continuativo l'evoluzione delle condizioni sanitarie dei casi e dei contatti stretti Covid in ambiente scolastico, mantenendo i rapporti con le famiglie anche al fine di informarle circa le procedure da seguire relativamente alla misura della quarantena ed all'effettuazione dei tamponi molecolari o antigenici rapidi.

Analogamente procede **lo staff di presidenza, allertato dall'ufficio personale**, qualora riscontri un improvviso incremento della percentuale del personale assente per malattia.

[**INDICAZIONI I.S.S. di agosto 2020 e marzo 2021; Verbale CTS n° 39 del 5 agosto 2021; Circolari del Ministero della Salute n. 35309 del 4 agosto 2021, n. 36254 dell'11 agosto 2021 e n. 50079 del 3 novembre 2021; Note ATS di Brescia del 26 maggio 2021 e del 17 settembre 2021**]

Lo staff di presidenza, supportato dalla segreteria didattica e dall'ufficio personale, comunica all'autorità sanitaria competente [dipartimento di prevenzione, DdP] i casi probabili o confermati di Covid-19 ed i "contatti stretti" del soggetto (studente o membro del personale scolastico) probabile o risultato positivo al tampone Covid19, precisando se tra questi ultimi vi sono soggetti con fragilità attestate.

L'**IIS Antonietti**, sentiti i pareri del RSPP e del Medico Competente, tenuto conto delle decisioni assunte dal CTS nella seduta del 12 luglio 2021 [cfr. verbale n° 34], in base alle quali si raccomanda "laddove possibile in termini di condizioni strutturali-logistiche esistenti nei presidi scolastici" di "mantenere il distanziamento interpersonale in posizione seduta", precisando però che, al fine di non penalizzare la didattica in presenza, è consentito derogare a tale distanziamento mantenendo "le altre misure non farmacologiche di prevenzione", **stabilisce per l'a.s. 2021-22 di considerare tutti i contatti registrati negli spazi scolastici come contatti stretti**.

E' quindi in funzione della necessità di comunicare a DdP il quadro completo dei contatti stretti che viene richiesto ai docenti di documentare tutte le occasioni eventuali di contatto fra gli studenti della propria classe e altri soggetti (ad es. attività svolta esternamente all'edificio; attività svolte a contatto con alunni di altre classi, uscite di uno studente dall'aula con indicazione dell'orario di uscita e di rientro ecc.): nella circolare congiunta del Ministero dell'Istruzione e di quello della Salute del 3 novembre 2021, infatti, si sottolinea che "gli operatori di sanità pubblica possono valutare, in collaborazione con il dirigente scolastico e/o con il referente scolastico Covid-19, eventuali ulteriori contatti oltre al gruppo classe, in base all'attività svolta, alle caratteristiche ed alla durata della stessa".

La Nota di ATS Brescia del 26 maggio 2021 e la circolare del Ministero della Salute del 29 maggio 2021, delineando le procedure di segnalazione e di prima gestione dei casi Covid-19 in ambito scolastico e le modalità di effettuazione della quarantena da parte dei contatti stretti, hanno introdotto la **distinzione tra contatto ad alto ed a basso rischio**, in parte modificata dalla **Nota di ATS Brescia del 17 settembre 2021**:

1. si parla di **contatto stretto, con esposizione ad alto rischio, di un caso (studente o docente) probabile o**

confermato di Covid-19 quando ci si riferisce ad una persona che vive nella stessa casa di un caso Covid, oppure che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso Covid a distanza minore di 2 metri e per almeno 15 minuti o con contatto fisico diretto (ad esempio stretta di mano).

Nell'ambito scolastico più specificamente ci si riferisce a:

- a. tutti i compagni di classe presenti in aula nelle 48 ore antecedenti l'insorgenza dei sintomi, o se asintomatico, nelle 48 ore precedenti l'effettuazione del tampone da parte del soggetto probabile o accertato caso Covid-19 (eventuali altre situazioni di contatto con studenti di altre classi devono essere valutate dal Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria *in base ad informazioni raccolte anche all'interno dell'istituzione scolastica*);
 - b. personale scolastico presente continuativamente nella classe (almeno quattro ore) del soggetto positivo (*es. assistente ad personam o docente di sostegno*);
 - c. docenti che hanno frequentato la classe nelle giornate indicate e non hanno utilizzato correttamente i dispositivi di protezione individuali (DPI) e/o non hanno rispettato le misure di prevenzione (distanziamento fisico, igienizzazione mani, arieggiamento dei locali).
2. si parla viceversa di **contatto stretto, con esposizione a basso rischio, di un caso (studente o docente) probabile o confermato di Covid-19** quando ci si riferisce esclusivamente a [cfr. ancora Nota ATS del 17 settembre 2021:
- a. **docente che ha utilizzato correttamente i dispositivi di protezione individuali (DPI) ed ha rispettato le misure di prevenzione** (distanziamento fisico, igienizzazione mani, arieggiamento dei locali), **presente in classe continuativamente per meno di quattro ore giornaliere**;
 - b. **altri operatori scolastici che hanno svolto attività in presenza nella classe, utilizzando correttamente i dispositivi di protezione individuali (DPI) e rispettando le misure di prevenzione** (distanziamento fisico, igienizzazione mani, arieggiamento dei locali) **per meno di quattro ore giornaliere**

La citata circolare congiunta del Ministero dell'Istruzione e della Salute del 3 novembre 2021 precisa inoltre che **i docenti che hanno frequentato per meno di quattro ore continuative giornaliere la classe** nelle 48 ore antecedenti l'insorgenza dei sintomi, o se asintomatico, nelle 48 ore precedenti l'effettuazione del tampone da parte del soggetto probabile o accertato caso Covid-19, **utilizzando correttamente i DPI e rispettando le misure di prevenzione, NON rientrano nella sorveglianza attiva con testing.**

ATS di BS consiglia tuttavia anche ai docenti che non rientrano nella sorveglianza attiva con testing **di effettuare il prima possibile un tampone antigenico o molecolare [o test molecolare su campione salivare]**, continuando **l'attività lavorativa** nel periodo di attesa dell'esito del tampone, che, se positivo, comporterà la loro messa in quarantena secondo modalità e tempistica sotto riportate.

Le procedure da seguire, in base a quanto contenuto nella nota ATS di Brescia **del 15 ottobre 2021**, risultano le seguenti:

- A. in presenza di un caso accertato Covid 19 il dirigente e/o i responsabili Covid dell'istituto utilizzano il nuovo portale **scuole di ATS BS <Geco>** per segnalare il caso e per fornire l'elenco dei contatti scolastici soggetti a quarantena, riportando i dati utili alla presa in carico della situazione (nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, recapito telefonico, scuola di appartenenza, classe e sezione, data ultimo giorno di frequenza a scuola, data insorgenza, eventuali note). **Per quanto riguarda la segnalazione di un secondo caso di positività all'interno della stessa classe, qualora il dirigente e/o il referente Covid scolastico ne vengano a conoscenza prima del DdP di ATS BS, così come per la segnalazione del nominativo di un assistente ad personam presente nella classe in cui si registra un caso Covid si continua ad utilizzare come nel passato l'indirizzo di posta elettronica scuolacovid@ats-brescia.it**
- B. nel caso in cui uno studente o un membro del personale scolastico, di cui è probabile o già comprovata la positività, abbia frequentato la scuola nelle 48 ore precedenti l'esordio dei sintomi o, se non ha avuto sintomi, precedenti l'esecuzione del tampone che ha portato alla conferma, **la scuola in via precauzionale ed in attesa di contatto con ATS applica la seguente procedura** (come da indicazione della Circolare del Ministero della Salute del 21 maggio 2021 e da Note ATS di Brescia del 26 maggio

2021 e del 26 agosto 2021, ribadite dalla Nota del Ministero dell'istruzione e di quello della Salute n. 1218 del 6 novembre 2021:

- informa il DdP della presenza del caso positivo a scuola attraverso il portale <Geco>;
- individua i <contatti scolastici> e li segnala ad ATS sempre attraverso il portale <Geco>;
- sospende temporaneamente le attività didattiche in presenza per i <contatti scolastici>;
- trasmette ai <contatti scolastici> le indicazioni standardizzate preventivamente predisposte dal DdP sul portale <Geco>.

Inoltre:

- per quanto riguarda le **condizioni ed i tempi di isolamento e di rientro in comunità** dei casi Covid-19 confermati (studenti o personale scolastico), si applica quanto prescritto dalla circolare del Ministero della Salute dell'11 agosto 2021:

	ASINTOMATICI	SINTOMATICI	POSITIVI A LUNGO TERMINE
Casi COVID-19 confermati da variante VOC non Beta sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento	10 giorni di isolamento + Test molecolare o antigenico* NEGATIVO	10 giorni di isolamento di cui almeno ultimi 3 giorni senza sintomi + Test molecolare o antigenico* NEGATIVO	Al termine dei 21 giorni di cui almeno ultimi 7 giorni senza sintomi
Casi COVID-19 con VOC Beta sospetta o confermata	10 giorni di isolamento + Test molecolare NEGATIVO	10 giorni di isolamento di cui almeno ultimi 3 giorni asintomatici + Test molecolare NEGATIVO	Test molecolare NEGATIVO

[Nb: per le indicazioni procedurali circa la **riammissione in servizio** dopo assenza per malattia COVID-19 correlata e la certificazione che il lavoratore deve produrre al datore di lavoro la citata circolare dell'11 agosto 2021 del Ministero della Salute rimanda a quella dello stesso ministero n. 15127 del 12/04/2021 "Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata"].

- per quanto riguarda invece **condizioni e tempi di sorveglianza attiva con testing o di quarantena da osservare da parte dei contatti stretti** si applica quanto prescritto dalla circolare congiunta del Ministero dell'Istruzione e della Salute del 3 novembre 2021, che trasmette la Nota tecnica "Indicazioni per l'individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico" del 28 ottobre 2021

Tabella 3 della Nota tecnica: - Scuole primarie e secondarie: indicazioni per individuazione e gestione dei contatti in presenza di **UN caso positivo tra gli alunni**

CONTATTI	DESCRIZIONE	PROVVEDIMENTO PREVISTO*	TEST T0	TEST FINALE	NOTE
Alunni	Alunni che hanno frequentato la stessa classe del caso positivo	Sorveglianza con testing. Rientro a scuola dopo risultato del test a T0 negativo	SI	SI, T5	<p>In presenza di un ulteriore caso positivo oltre al caso indice:</p> <ul style="list-style-type: none"> - soggetti vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi: sorveglianza con testing - soggetti non vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi: quarantena <p>In presenza di due casi positivi oltre al caso indice:</p> <ul style="list-style-type: none"> - quarantena per tutta la classe

Docenti	Docenti che hanno svolto attività in presenza nella classe del caso positivo	Sorveglianza con testing. Rientro a scuola dopo risultato del test a T0 negativo	SI	SI, T5	<p><u>La valutazione del rischio e le conseguenti misure da adottare devono tenere in considerazione le misure anti-contagio attuate.</u></p> <p><u>In presenza di un ulteriore caso positivo (tra studenti e docenti) oltre al caso indice:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - soggetti vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi: sorveglianza con testing - soggetti non vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi: quarantena <p><u>In presenza di due casi positivi (tra studenti e docenti) oltre al caso indice:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - quarantena per tutta la classe.
		Se non vaccinati / negativizzati da più di sei mesi, quarantena	SI	SI, TQ10	
Altri operatori scolastici	Altri operatori scolastici che hanno svolto attività in presenza nella classe del caso positivo	Sorveglianza con testing. Rientro a scuola dopo risultato del test a T0 negativo	SI	SI, T5	<p><u>La valutazione del rischio è in carico all'operatore di Sanità Pubblica</u> (es. tempo di permanenza nella classe, contatto diretto con gli alunni, etc.). Nel caso di operatori che hanno svolto attività</p> <p>Insieme al caso si applicano le stesse indicazioni previste per i docenti.</p>
Altre classi	Altre classi della stessa scuola	Nessuno	NO	NO	Salvo diverse valutazioni del DdP. <u>Eventuali alunni che hanno svolto attività di intersezione con la classe del caso positivo necessitano di valutazione specifica.</u>

Note esplicative:

- a. il rientro a scuola dopo l'effettuazione del test tempo zero [T0] avviene solo se in possesso di attestazione rilasciata dai Servizi di Igiene e sanità pubblica e del risultato del test, così come la continuazione della frequenza dopo test tempo cinque [T5]: per ragioni didattico- organizzative ed al fine di evitare continui cambiamenti del quadro degli allievi in DAD in attesa del risultato del test T0 e T5 l'IIS Antonietti mantiene tutta la classe sotto sorveglianza con testing in DAD nelle 48h successive la segnalazione del caso di probabile o confermato caso Covid e nelle 24h che seguono il test tempo cinque [T5];
- a. i nominativi degli studenti che non si sottopongono al test tempo zero [T0] entro 48h sono individuati dal sistema ed automaticamente posti in quarantena su segnalazione del DdP;
- b. qualora in un gruppo classe siano pochi gli studenti che si sottopongono a test tempo zero [T0] DdP può stabilire che l'intera classe sia posta in quarantena;
- c. non sono ammessi i test autosomministrati in quanto i referti devono essere caricati nei flussi del sistema;
- d. se nella stessa classe si individua dopo T0 un secondo caso di positività scatta subito la distinzione tra soggetti vaccinati e non vaccinati: è compito del DdP inviare ai secondi provvedimento di quarantena, che, in base alla normativa in vigore, sarà di 10 giorni [per i soggetti vaccinati si mantiene la sorveglianza con testing];
- e. se nella stessa classe dopo il 1° caso di positività si registra un secondo caso dopo T5, l'intera classe va in quarantena (presso IIS Antonietti tutti per 10 giorni salvo diverse indicazioni di DdP);
- f. se nella stessa classe si registrano inizialmente due casi di positività contemporanei, da segnalare a DdP tramite il portale <Geco>, scatta subito la distinzione tra vaccinati e non vaccinati: anche in questo caso è compito del DdP inviare ai secondi provvedimento di quarantena, che, in base alla normativa in vigore, sarà di 10 giorni [per i soggetti vaccinati si mantiene la sorveglianza con testing];
- g. i docenti a cui fa riferimento la tabella n° 3 sono esclusivamente coloro presenti in classe continuamente per quattro ore giornaliere nelle 48h antecedenti l'insorgenza dei sintomi, o se asintomatico, che precedono l'effettuazione del tampone da parte del soggetto probabile o accertato caso Covid-19

Tabella 4 della Nota tecnica: - Scuole primarie e secondarie: indicazioni per individuazione e gestione dei contatti in presenza di UN caso positivo tra gli insegnanti / operatori scolastici

CONTATTI	DESCRIZIONE	PROVVEDIMENTO PREVISTO*	TEST T0**	TEST FINALE*	NOTE
Alunni	Alunni delle classi in cui l'insegnante ha svolto attività in presenza	Sorveglianza con testing. Rientro a scuola dopo risultato del test a T0 negativo	SI	SI, T5	<p><u>Se il docente/operatore ha rispettato le misure di prevenzione, per gli alunni è prevista un'attività di sorveglianza con testing.</u></p> <p><u>In presenza di un ulteriore caso positivo oltre al caso indice:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - soggetti vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi:sorveglianza con testing - soggetti non vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi:quarantena <p><u>In presenza di due casi positivi oltre al caso indice:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - quarantena per tutta la classe.
Docenti	Insegnanti che hanno svolto attività in presenza con l'insegnante o operatore scolastico positivo	<p>Sorveglianza con testing. Rientro a scuola dopo risultato del test a T0 negativo</p> <p>Se non vaccinati / negativizzati da più di 6 mesi, quarantena.</p>	SI	SI, T5	<p><u>I docenti, se hanno rispettato le misure di prevenzione, in presenza di un singolo caso, non sono in genere soggetti quarantena ma dovranno comunque effettuare i test di screening. La valutazione del rischio è in carico all'operatore di Sanità Pubblica.</u></p> <p>In presenza di un ulteriore caso positivo tra i docenti oltre al caso indice:</p> <ul style="list-style-type: none"> - soggetti vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi:sorveglianza con testing - soggetti non vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi:quarantena <p>In presenza di due casi positivi oltre al caso indice:quarantena per tutta la classe.</p>
Altri operatori scolastici	Altri operatori scolastici che hanno svolto specifiche attività di intersezione con la classe interessata dal caso positivo	Nessuno (vedi note a fianco)	NO	NO	<p><u>Se sono stati rispettati i protocolli anti-contagio, non dovrebbero esserci contatti stretti con altri operatori scolastici. Nel caso di operatori che hanno svolto attività insieme al caso si applicano le stesse indicazioni previste per i docenti.</u></p>
Altre classi	Altre classi della stessa scuola	Nessuno	NO	NO	Nessun provvedimento salvo diverse valutazioni del DdP.

Note esplicative:

- a. un caso di positività di un docente porta in sorveglianza con testing gli allievi di tutte le classi in cui ha insegnato nelle 48h antecedenti l'insorgenza dei sintomi, o se asintomatico, che precedono l'effettuazione del tampone da parte del soggetto probabile o accertato caso Covid-19 [per quanto concerne procedure e tempistica da seguire nella gestione dei test cui gli studenti devono sottoporsi si vedano le note esplicative alla tabella 3, punti da a) a f)]
- b. le norme relative agli insegnanti nel caso di positività di un docente – o di più docenti – della classe **valgono esclusivamente per i colleghi che hanno prestato servizio in compresenza con l'insegnante positivo per almeno 4h giornaliere nelle 48h antecedenti l'insorgenza dei sintomi, o se asintomatico, che precedono l'effettuazione del**

tampone da parte del soggetto probabile o accertato caso Covid-19

Il Comitato Covid dell'IIS Antonietti [seduta del 10 settembre 2021], sentito Medico Competente e RSPP, **stabilisce che, in presenza di casi sospetti o accertati di Covid e nella necessità di attivare la sospensione cautelativa come anticipazione della valutazione della quarantena da parte di ATS** [Nota ATS del 26 agosto 2021], **per studenti e personale scolastico coinvolti come contatti stretti**, in attesa di successive indicazioni da parte di ATS BS, **sarà provvisoriamente attivata una quarantena di dieci giorni, non essendo l'istituzione scolastica a conoscenza dei nominativi di coloro sottoposti a vaccinazione**

2. PROCEDURE DA OSSERVARE NEI QUATTRO SCENARI PIU' FREQUENTI DI COMPARSA DI CASI SOSPETTI DI COVID-19 TRA STUDENTI E PERSONALE SCOLASTICO. MODALITA' E TEMPSTICA DI RIENTRO A SCUOLA.

a. **SCENARIO 1:** caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o sintomatologia compatibile con COVID-19, in ambito scolastico **[INDICAZIONI ISS, par. 2.1.1]:**

- l'operatore scolastico, una volta accertato che un alunno risulta sintomatico, deve avvisare tempestivamente uno dei referenti COVID in servizio nell'edificio 1 o 2 e/o lo staff di presidenza;
- il referente COVID contattato - o un altro componente del personale scolastico - deve telefonare immediatamente ai genitori o al tutore legale dell'alunno minorenne o invitare lo studente maggiorenne a tornare al proprio domicilio
- l'alunno va ospitato in uno dei locali dedicato all'isolamento dei casi sospetti; il locale, dotato di gel igienizzante e di scorta di mascherine chirurgiche, deve essere costantemente areato;
- lo studente isolato deve indossare la mascherina chirurgica, se la tollera.
- il personale scolastico individuato procede alla rilevazione della temperatura corporea, mediante l'uso di termoscanner;
- lo studente non deve essere lasciato da solo, ma essere assistito da uno degli operatori designati al compito, che deve mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro e indossare mascherina chirurgica, fino a quando lo studente non sarà affidato a un genitore o a un tutore legale, cui il referente COVID illustrerà la procedura da seguire;
- gli operatori scolastici venuti a contatto con l'allievo devono igienizzarsi le mani sia all'ingresso che all'uscita dal locale destinato all'isolamento dei casi sospetti;
- i genitori o i tutori legali dell'alunno minorenne che si recano in istituto per condurre lo studente presso la propria abitazione devono essere dotati di mascherina chirurgica, che potrà in caso di necessità essere fornita dalla scuola;
- dopo il ritorno dell'alunno sintomatico al proprio domicilio, il personale preposto deve provvedere a pulire e disinfettare le superfici del locale.
- i genitori / tutori legali o direttamente lo studente maggiorenne devono contattare **immediatamente** per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso il PLS [pediatra di libera scelta] o il MMG [medico di medicina generale], che, in caso di sospetto COVID-19, richiederà tempestivamente il test diagnostico e lo comunicherà al Dipartimento di prevenzione, che provvederà alla sua esecuzione. La scuola fornisce ai genitori / tutori legali o allo studente maggiorenne l'autocertificazione prevista da Regione Lombardia per recarsi al punto tampone.

Inoltre:

- **qualora il test risulti positivo, lo staff di presidenza**, supportato dalla segreteria didattica, fa pervenire al Dipartimento di prevenzione i dati e le informazioni illustrate nel paragrafo 1 della presente istruzione operativa. **Spetta al Dipartimento di prevenzione fornire indicazioni sull'effettuazione della sorveglianza con testing e/o del collocamento in quarantena dei "contatti stretti" nelle classi con caso confermato** e sulle azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nelle parti interessate; sempre come anticipato nel paragrafo 1 dell'istruzione operativa, il dirigente scolastico, nelle situazioni in cui il contatto con ATS sia difficoltoso in relazione alla numerosità dei casi, in presenza

di informazione certa di studente positivo al Covid provvede ad anticipare ai genitori degli alunni ritenuti contatti stretti l'eventuale misura della quarantena provvisoria, inviando loro apposita "nota informativa" **predisposta da DdP**. A tal fine la famiglia dello studente positivo al test deve contattare la scuola (ufficio didattica) innanzitutto via telefono per fornire alcune informazioni essenziali (giorno comparsa primi sintomi, data effettuazione del test etc), e poi inviando alla segreteria il referto del tampone affinché sia protocollato nel rispetto della privacy e fatto pervenire ad ATS;

- **i docenti che hanno frequentato la classe con caso di studente positivo** nelle 48 ore antecedenti l'insorgenza di sintomi in quest'ultimo (o, se asintomatico, nelle 48 ore precedenti l'effettuazione del tampone) **ed hanno utilizzato correttamente i DPI rispettando le misure di prevenzione** sono **consigliati di effettuare** il prima possibile il **tampone antigenico molecolare** e **proseguono l'attività lavorativa** (anche nel periodo di attesa dell'esito del tampone).
- **i docenti che hanno frequentato per almeno 4h giornaliere continuative la classe con caso di studente positivo** nelle 48 ore antecedenti l'insorgenza di sintomi in quest'ultimo (o, se asintomatico, nelle 48 ore precedenti l'effettuazione del tampone) **devono sottoporsi a sorveglianza con testing** [cfr. paragrafo 1 dell'istruzione operativa].
- per il **rientro a scuola di uno studente risultato positivo** occorre attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). L'allievo accertato positivo può riprendere a frequentare le lezioni in presenza secondo la tempistica e le procedure illustrate nella specifica tabella presente nel paragrafo 1 dell'istruzione operativa, con attenzione al caso di positività a lungo termine per la quale si prevede che l'isolamento si concluda al 21° giorno con una settimana senza sintomi solo in assenza di varianti diverse da quella inglese; in caso contrario è necessario test molecolare negativo. Il PLS o MMG predispone **<attestazione di nulla osta al rientro a scuola>** dello stesso in quanto è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19, come da disposizioni delle autorità competenti;
- **se il tampone cui è stato sottoposto un soggetto sintomatico è negativo**, lo studente inizialmente sospetto per infezione da SARS-CoV-2 **rimane comunque a casa fino a guarigione clinica**. Lo studente può allora definirsi guarito e non più in isolamento: il PLS o MMG predispone **<attestazione di nulla osta al rientro a scuola>** dello stesso in quanto è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19, come da disposizioni delle autorità competenti;
- **in caso di diagnosi di qualsiasi patologia diversa da COVID-19** da parte del PLS o del MMG, l'allievo deve comunque rimanere a casa fino a guarigione clinica seguendo le loro indicazioni; al termine del percorso di cura stabilito da PLS o MMG i genitori compilano **una autocertificazione in cui dichiarano di essersi attenuti alle indicazioni mediche** come previsto da Regione Lombardia.

b. **SCENARIO 2:** caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o sintomatologia compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio [INDICAZIONI ISS, par. 2.1.2]:

- l'alunno deve restare a casa;
- i genitori / tutori legali o lo studente maggiorenne devono contattare il PLS o il MMG, che, in caso di sospetto COVID-19, richiederà tempestivamente il test diagnostico e lo comunicherà al Dipartimento di prevenzione, che provvederà alla sua esecuzione;
- i genitori dello studente devono comunicare all'istituto l'assenza scolastica per motivi di salute;
- le procedure successive sono quelle illustrate nello scenario 1.

c. **SCENARIO 3:** caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o sintomatologia compatibile con COVID-19, in ambito scolastico [INDICAZIONI ISS, par. 2.1.3]:

- l'operatore scolastico, che deve indossare la mascherina, deve allontanarsi dalla scuola, rientrare al proprio domicilio e informare tempestivamente il MMG, per le valutazioni del caso;
- il personale preposto deve immediatamente provvedere a pulire e disinfettare le superfici dei locali in cui il soggetto ha svolto le proprie mansioni; La scuola fornisce all'operatore scolastico l'autocertificazione prevista da Regione Lombardia per recarsi al punto tampone;

- il MMG [medico di medicina generale] in caso di sospetto COVID-19 richiederà tempestivamente il test diagnostico e lo comunicherà al Dipartimento di prevenzione, che provvederà alla sua esecuzione;
 - **qualora il test risulti positivo**, **lo staff di presidenza**, supportato dalla segreteria didattica, fa pervenire al Dipartimento di prevenzione i dati e le informazioni illustrate nel paragrafo 1 della presente istruzione operativa. **Spetta al Dipartimento di prevenzione fornire indicazioni sull'effettuazione della sorveglianza con testing e/o del collocamento in quarantena dei "contatti stretti" nelle classi frequentate dal caso confermato** e sulle azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nelle parti interessate; anche in questo caso, come anticipato nel paragrafo 1 dell'istruzione operativa, il dirigente scolastico, nelle situazioni in cui il contatto con ATS sia difficoltoso in relazione alla numerosità dei casi, in presenza di informazione certa di operatore positivo al Covid provvede ad anticipare l'eventuale misura **della sorveglianza con testing** o della quarantena provvisoria. A tal fine l'operatore positivo al test deve contattare la scuola (ufficio del personale) innanzitutto via telefono per fornire alcune informazioni essenziali (giorno comparsa primi sintomi, data effettuazione del test etc), e poi inviando alla segreteria il referto del tampone affinché sia protocollato nel rispetto della privacy e fatto pervenire ad ATS;
 - gli **eventuali docenti in compresenza con collega positivo** nelle 48 ore antecedenti l'insorgenza di sintomi in quest'ultimo (o, se asintomatico, nelle 48 ore precedenti l'effettuazione del tampone), che hanno **utilizzato correttamente i DPI e rispettato le misure di prevenzione**, **sono consigliati di effettuare** prima possibile il **tampone antigenico molecolare** e **proseguono l'attività lavorativa** (anche nel periodo di attesa dell'esito del tampone);
 - **i docenti che hanno frequentato per almeno 4h giornaliere continuative la classe con caso di insegnante positivo** nelle 48 ore antecedenti l'insorgenza di sintomi in quest'ultimo (o, se asintomatico, nelle 48 ore precedenti l'effettuazione del tampone) **devono sottoporsi a sorveglianza con testing** [cfr. paragrafo 1 dell'istruzione operativa];
 - per il **rientro a scuola di un operatore scolastico risultato positivo** occorre attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). L'operatore scolastico accertato positivo può rientrare a scuola secondo la tempistica e le procedure illustrate nella specifica tabella presente nel paragrafo 1 dell'istruzione operativa. Nel caso di positività a lungo termine l'isolamento si conclude al 21° giorno con una settimana senza sintomi solo in assenza di varianti diverse da quella inglese; in caso contrario è necessario test molecolare negativo. Il MMG predisponde **<attestazione di nulla osta al rientro a scuola>** del soggetto in quanto è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19, come da disposizioni delle autorità competenti;
 - **se il tampone cui è stato sottoposto un soggetto sintomatico è negativo**, l'operatore scolastico, inizialmente sospetto per infezione da SARS-CoV-2 **rimane comunque a casa fino a guarigione clinica**. L'operatore scolastico può allora definirsi guarito e non più in isolamento: il MMG predisponde **<attestazione di nulla osta al rientro a scuola>** dello stesso in quanto è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19, come da disposizioni delle autorità competenti;
 - **in caso di diagnosi di qualsiasi patologia diversa da COVID-19** da parte del MMG, il soggetto deve comunque rimanere a casa fino a guarigione clinica seguendo le loro indicazioni; al termine del percorso di cura stabilito dal MMG l'operatore scolastico compila **una autocertificazione in cui dichiara di essersi attenuto alle indicazioni** mediche come previsto da Regione Lombardia
- d. **SCENARIO 4:** caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37.5°C o sintomatologia compatibile con COVID-19, **al proprio domicilio [INDICAZIONI ISS, par. 2.1.4]:**
- l'operatore deve restare al proprio domicilio e informare tempestivamente il MMG, che, in caso di sospetto COVID-19, richiederà tempestivamente il test diagnostico e lo comunicherà al Dipartimento di prevenzione, che provvederà alla sua esecuzione;
 - l'operatore deve altresì comunicare all'istituto l'assenza dal lavoro per motivi di salute, da attestare con certificato medico.
 - Le procedure successive sono quelle illustrate **nello scenario 3.**

3. PROCEDURE DA OSSERVARE ALL'INTERNO DELL'IIS ANTONIETTI IN OCCASIONE DEGLI SCENARI 1 – 3 DELINEATI NEL PARAGRAFO 2_ IL RUOLO DEI DOCENTI, DEL PERSONALE ATA E DEI REFERENTI COVID-19

- a. All'entrata degli studenti nel 1° turno (ore 8.00-8.10) e nel 2° (ore 9.40-9.50) avviene la rilevazione della temperatura corporea attraverso i termoscanner posizionati all'ingresso dell'edificio 1 e 2: per consentire una corretta rilevazione, i collaboratori scolastici garantiranno un adeguato scaglionamento dell'afflusso degli allievi. La rilevazione della temperatura deve avvenire anche nel caso di ingressi posticipati degli studenti, all'inizio della 2^ e 3^ ora di lezione del 1° turno [ore 9.00 e 9.50] e della 2^ ora di lezione del 2° turno [10.50].
- b. Per maggior tutela della salute degli studenti e di tutti gli operatori scolastici, si procede alla rilevazione della temperatura corporea del personale docente ed ata al momento dell'ingresso in istituto attraverso i medesimi termoscanner posizionati all'entrata degli edifici 1 e 2. L'ingresso dei docenti a scuola all'inizio del proprio orario di servizio è anticipato alle ore 7.50 [1° turno di entrata degli studenti, ore 8.10] ed alle 9.30 [2° turno. ore 9.50]; qualora un insegnante entri in servizio nelle rimanenti ore di lezione potrà accedere agli edifici scolastici solo dieci minuti prima del suono della campanella, al fine di evitare al massimo assembramenti negli spazi comuni della scuola, con conseguenti difficoltà nel tracciamento degli spostamenti di ciascuno in occasione del verificarsi di casi sospetti Covid. In ogni caso la temperatura corporea sarà rilevata attraverso i termoscanner.
- c. In applicazione del DL 111 del 6 agosto 2021, ed in particolare del comma 6 dell'articolo 1, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione è tenuto a possedere ed esibire la certificazione verde Covid 19 [comma 2, art.9 del DL n. 52 del 22 aprile 2021, convertito con modificazioni dalla Legge n°87 del 17 giugno 2021], o la certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti-covid 19 rilasciata anche in formato cartaceo e con una validità massima sino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, “dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell'assistito che operano all'interno dell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale [cfr. circolare del Ministero della Salute n° 35309 del 4 agosto 2021]. Non appena attivata, la verifica della validità della certificazione verde è effettuata non più attraverso l'app. governativa <Verifica C19>, ma seguendo la procedura prevista dal Ministero dell'Istruzione con nota del 9 settembre 2021, basata sull'interazione tra il sistema informativo dell'istruzione SIDI e la Piattaforma nazionale DGC.
- d. In applicazione del DL 122 del 10 settembre 2021, ed in particolare dell'art. 1, commi da 2 a 5, a partire dall'inizio delle lezioni tutti coloro che a vario titolo accedono nei locali della scuola, non dipendenti dell'IIS Antonietti, sono tenuti a possedere ed esibire la certificazione verde Covid-19 o il certificato di esonero dalla vaccinazione anti covid-19 citato nel precedente punto c), la cui validità è verificata dal dirigente scolastico o dai suoi delegati attraverso l'app. governativa <Verifica C19> [DPCM del 17 giugno 2021.
- e. Sempre per le necessità di tracciamento dei movimenti di ciascuno all'interno della scuola, gli insegnanti sono invitati durante le ore buche a lasciare l'istituto o a permanere, fatte salve le misure di distanziamento previste dalla normativa nazionale e dal protocollo interno di sicurezza dell'IIS Antonietti, solo nella sala insegnanti ed in mediateca; è viceversa fatto divieto ai docenti di entrare nelle aule al momento vuote anche per i problemi di igienizzazione che si porrebbero ai collaboratori scolastici, non informati degli spostamenti dei singoli docenti.
- f. I docenti in servizio nelle classi (anche in sostituzione dei colleghi assenti), qualora un allievo mostrasse durante la lezione sintomi simil-influenzali [quali tosse, rinite, mal di gola, dolori articolari, cefalee, nausea, spossatezza], devono immediatamente allertare i collaboratori scolastici del piano (o, in caso di assoluta necessità, lo staff di presidenza via telefono), che si incaricheranno di condurre lo studente in uno dei locali dedicato all'isolamento dei casi sospetti e di chiamare uno dei referenti covid in servizio nell'edificio 1 o 2 della scuola.
- g. Il referente covid contattato, se impegnato a svolgere attività didattica nelle proprie classi, lascia gli studenti alla custodia dei collaboratori scolastici del piano e raggiunge l'allievo con sintomi simil-influenzali, accertandosi delle sue condizioni di salute (compresa nuova rilevazione della temperatura) nel rispetto assoluto del distanziamento ed adottando ogni misura di prevenzione e sicurezza anti Covid; contatta subito dopo la famiglia cui illustra nel momento del ritiro del proprio figlio/a le procedure da

seguire.

- h. Dato che lo studente non deve essere lasciato solo, sino all'arrivo di uno dei genitori il referente Covid torna nella propria classe se impegnato direttamente in attività didattiche e lo affida alla sorveglianza dei collaboratori scolastici in servizio; qualora non fosse in servizio nelle classi rimane con lo studente. Se possibile, la presidenza individua tra gli insegnanti con ore di potenziamento coloro che potranno essere utilizzati nella sorveglianza degli allievi con sintomi simil- influenzali.
- i. Nel caso in cui i genitori o tutori legali dell'allievo posto in isolamento (o persona delegata dalla famiglia o dai tutori legali stessi) non si presentassero a scuola entro due ore dal momento della comunicazione da parte dei referenti Covid di ritirare il proprio figlio, l'istituto provvederà a chiamare il numero di emergenza 112.
- j. Il personale scolastico al momento del rientro deve inviare l'attestazione di nulla osta al rientro a scuola o l'autocertificazione in cui dichiara di essersi attenuto alle indicazioni mediche [cfr. quanto previsto nel paragrafo 2] in formato digitale all'indirizzo di posta elettronica segreteria@antoniettiseo.it perché siano protocollate.
- k. Lo studente al momento del rientro deve consegnare in busta chiusa **alla segreteria didattica** all'insegnante ~~in servizio nella prima ora di lezione~~ l'attestazione di nulla osta al rientro a scuola o l'autocertificazione in cui dichiarano di essersi attenuti alle indicazioni mediche [cfr. quanto previsto nel paragrafo 2], ~~che il docente è tenuto a depositare non appena possibile nella stessa mattinata in segreteria didattica~~, dove immediatamente il personale addetto procederà all'esame della documentazione ed alla sua protocollazione ed archiviazione nel fascicolo personale dell'allievo.

Si precisa che il tampone nasofaringeo non viene prenotato da ATS, ma può essere svolto in modo autonomo dalla famiglia (o dall'operatore scolastico) recandosi con il modulo di autodichiarazione presso i <punti tampone a libero accesso delle ASST> (*sedi, orari e modulistica sono reperibili sul sito web di ATS al link: <https://www.ats-brescia.it/identificazione-tempestiva-dei-casi-di-covid-19-a-scuola>*

4. PROCEDURE DA OSSERVARE ALL'INTERNO DELL'IIS ANTONIETTI NEL CASO DI SOGGETTI VACCINATI CON UNA O DUE DOSI ED IDENTIFICATI COME CONTATTO STRETTO DI UN CASO POSITIVO

In base a quanto prescritto dalle **INDICAZIONI I.I.S. del 13 marzo 2021**, se una persona viene in contatto stretto con un caso positivo per SARS-CoV-2, **essa deve essere considerata un contatto stretto anche se vaccinata**; devono pertanto essere adottate tutte le disposizioni prescritte dalle autorità sanitarie.

Per “contatto stretto” si intende l'esposizione ad alto rischio a un caso probabile o confermato; tale condizione è definita, in linea generale, dalle seguenti situazioni: una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19; una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano); una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti; una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI (ad esempio FFP2, FFP3) e dispositivi medici appropriati (ad esempio mascherine chirurgiche).

La vaccinazione anti-COVID-19 è efficace nella prevenzione della malattia sintomatica, ma la protezione non raggiunge mai il 100%. Inoltre non è ancora noto se le persone vaccinate possano comunque acquisire l'infezione da SARS-CoV-2 ed eventualmente trasmetterla ad altri soggetti. Infine è verosimile che alcune varianti possano eludere la risposta immunitaria determinata dalla vaccinazione, e, quindi, infettare i soggetti vaccinati.

Pertanto in base alle informazioni attualmente disponibili una persona, anche se vaccinata anti-COVID-19, dopo un'esposizione definibile ad alto rischio e considerata “contatto stretto” di un caso COVID-19 deve adottare le stesse indicazioni preventive valide per una persona non sottoposta a vaccinazione. Indipendentemente quindi dal tipo di vaccino ricevuto, **la persona vaccinata considerata “contatto stretto” deve osservare, purché sempre asintomatica, il periodo di quarantena previsto dalla specifica tabella presente nel paragrafo 1 dell'I.O., tratta dalla circolare del Ministero della Salute dell'11 agosto 2021**

È evidente che in particolare in questi casi è necessario comunicare al contatto l'importanza di osservare rigorosamente le misure di distanziamento fisico, l'igiene delle mani, di indossare la mascherina e, in caso di comparsa di sintomi compatibili con COVID-19, di isolarsi e contattare immediatamente il medico curante.

AUTODICHIARAZIONE PREVENZIONE COVID 19

Il sottoscritto,

Cognome Nome.....

Luogo di nascita Data di nascita

Documento di riconoscimento

Ruolo (studente, docente, AA, AT, CS, altro da specificare)

nell'accesso presso l'Istituto d'Istruzione Superiore "G. Antonietti" di Iseo (BS) sotto la propria responsabilità (se maggiorenne) o di quella di un esercente la responsabilità genitoriale, dichiara quanto segue:

- di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e nei tre giorni precedenti;
- di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
- di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni.

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l'emergenza pandemica del SARS CoV 2.

Iseo, data

Firma leggibile

(dell'interessato e/o dell'esercente la responsabilità genitoriale)

.....